



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

**OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE IMPRESE PRIVE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 DICEMBRE 1995, N. 581 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLE LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 580" E DEGLI ARTICOLI 7 ED 8 DELLA LEGGE N. 241/1990.**

### AREA ANAGRAFE ECONOMICA

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

**Con** i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

**Vista** la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**Vista** la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

**Visto** il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;

**Visto** il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

**Richiamate** le Deliberazioni di Giunta n.103 del 06.10.2023 con la quale è stata approvata la macrostruttura organizzativa dell'Ente e la n. 131 del 25.10.2023 in virtù della quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari a decorrere dal 1 novembre 2023;

**Vista** la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;

**Considerato** che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;



**Vista**, altresì, la Legge 2 novembre 2000, n. 340 recante *“Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”*;

**Tenuto conto**, di quanto prescritto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. intitolata *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* recante i principi generali che regolano l’attività amministrativa;

**Considerati**, altresì, i principi ed i criteri di semplificazione introdotti dall’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in materia di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese delle posizioni non più operative;

**Ritenuto** che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire di cancellare d’ufficio dal Registro delle Imprese quelle posizioni che siano state rilevate essere affette da specifici elementi sintomatici di inattività;

**Visto** che il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, all’art. 11, comma nove, prevede l’obbligatoria indicazione del codice fiscale all’atto di iscrizione nel Registro delle Imprese;

**Visto** il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 recante *“Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”* ed in particolare l’art. 6 lett. f), che prevede l’obbligo di indicazione del codice fiscale nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri ed albi tenuti dalla Camera di Commercio;

**Rilevato** che sulla base delle risultanze presenti negli archivi del Registro Imprese di Bari, attraverso l’estrazione di un apposito elenco erogato dal proprio gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio, InfoCamere S.C.p.A., risultano iscritte n. 447 posizioni prive di codice fiscale;

**Verificato**, per le imprese di cui all’allegato elenco, sia la mancata indicazione del codice fiscale, nonché la loro oggettiva vetustà, che fanno congiuntamente presumere una protratta e consolidata inoperatività delle medesime;



**Essendo stato** notiziato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, alle imprese interessate, attraverso un'apposita comunicazione del 29/01/2024, avente protocollo n.0007062/U, oltretutto opportunamente pubblicato all'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Bari per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;

**Atteso** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge n.ro 241/90 e dell'art. 2192 del Codice Civile, la suddetta pubblicazione è avvenuta dal 29.01.2024 al 14.03.2024;

**Ravvisata** la decorrenza del termine finale indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato comunicato il codice fiscale, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno che siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell'art. 10 della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Titolare di posizione E.Q. della "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;

**Ritenuto** necessario procedere;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **1) l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese di Bari delle n. 447 posizioni riportate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;**
- **2) di procedere alla notifica del presente provvedimento nei confronti di quelle imprese che siano in possesso di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese;**
- **3) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e della Disposizione n. 1/R.I. adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 21.03.2021, il presente provvedimento, completo dell'elenco delle imprese coinvolte (Allegato A), sia pubblicato all'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Bari per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;**
- **4) che la conseguente annotazione nel Registro delle Imprese sia eseguita nei confronti di quelle imprese che non abbiano proposto opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7 del citato articolo 40, decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione di questo provvedimento all'Albo "on-line" della Camera di Commercio di Bari;**



- 5) che la predetta cancellazione non sia eseguita nei confronti di quelle imprese che *“medio-tempore”* abbiano provveduto alla loro regolarizzazione prima dell’annotazione di cui sopra;
- 6) di pubblicare la presente determinazione, unitamente all’elenco delle società interessate, nell’apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari denominata *“Procedure d’Ufficio”*.

Dispone che le annotazioni conseguenti all’adozione del presente provvedimento nel Registro delle Imprese siano effettuata a cura del Servizio preposto.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l’imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 2189 del Codice Civile e dell’articolo 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**  
**(Michele LAGIOIA)**

*Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n.ro 82/2005*